



**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA**

**MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA  
PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I.  
NIEVO-PRIMO STRALCIO**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**CUP: H48E18000250001**

**CIG: .....**

**Contratto a corpo e misura**

(articolo 3 lettere dddd ed eeee), del Dlgs.vo 50/2016-Codice dei Contratti)

		<i>importi in euro</i>
1a	Importo esecuzione lavori a misura	.....
1b	Importo esecuzione lavori a corpo	.....
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	<b>45.243,87</b>
<b>T</b>	<b>Totale appalto (1a+1b + 2)</b>	.....

Il responsabile del servizio

Progettisti  
B.F. Progetti Studio  
associato

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA  
Provincia di Firenze

Repertorio n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

**CONTRATTO D'APPALTO**

**MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I. NIEVO-PRIMO STRALCIO**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. \_\_\_\_\_ Ufficiale rogante, Segretario \_\_\_\_\_ del Comune di San Casciano Val di Pesa, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Casciano Val di Pesa, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Comune»;

b)- \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

***(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)***

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_/racc. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;  
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

**PREMESSO**

a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di

**MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I. NIEVO-PRIMO STRALCIO**

per un importo dei lavori da appaltare di euro **720.122,92**, di cui euro **674.879,05** oggetto dell'offerta di ribasso ed euro **45.243,87** per oneri per la sicurezza da PSC già predeterminati dal Comune e non oggetto dell'offerta;

b) con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Casciano Val di Pesa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutivo ai sensi di legge, è stata adottata la determinazione a contrattare per l'appalto dei lavori di cui al punto precedente, mediante procedura ordinaria ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs.50/2016, con il criterio minor prezzo, per un importo complessivo pari a € 720.122,92 oltre IVA e sono stati approvati i relativi documenti di gara;

- c) che la procedura d'appalto è stata gestita dalla Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino (di seguito CUC) in modalità telematica sulla piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione Toscana;
- d) che in seguito a procedura di gara, la cui proposta di aggiudicazione è stata approvata, ai sensi dell'art.33 del D.lgs.vo 50/16, con determinazione del responsabile dell'ufficio \_\_\_\_\_ del comune n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per lavori oltre Iva di legge ed euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_) oltre Iva per oneri per la sicurezza;
- e) che l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016 in data \_\_\_\_\_, al termine del procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 dello stesso D.lgs. 50/2016;
- f) che è possibile procedere alla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016, non essendo stata proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione;
- g) che il Comune, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha trasmesso alla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_, mediante consultazione della Banca dati Nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), apposita richiesta di comunicazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87, D.Lgs. n. 159/2011;
- h) la comunicazione antimafia ad oggi non è stata rilasciata tuttavia, essendo trascorso il termine di cui all'art. 88 c. 4, è stata acquisita l'autocertificazione della comunicazione antimafia (Prot. num. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) ai sensi degli artt. 88 e 89 D.Lgs. n. 159/2011 e si intende procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs 159/2011;  
*oppure*  
La comunicazione antimafia è pervenuta in data \_\_\_\_\_ prot \_\_\_\_\_;
- i) che l'Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa Edile, come risulta dal Documento Unico di regolarità contributiva (Durc on line) prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, conservato agli atti del competente ufficio;
- j) che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data \_\_\_\_\_, rubricato al protocollo n. \_\_\_\_\_;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. Il Comune affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, a tutti gli elaborati progettuali approvati con deliberazione n. \_\_ del \_\_\_\_\_ e all'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara e conservata negli archivi informatici della piattaforma START, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti tuttora vigenti (nel seguito «Regolamento generale»).
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
  - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: .....
  - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: .....

##### **Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a euro \_\_\_\_\_

(diconsi euro \_\_\_\_\_), di cui:

a) euro \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri,

b) **euro 45.243,87** (diconsi euro quarantacinquemiladuecentoquarantatre virgola ottantasette) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza da PSC.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi degli articoli 3 lettere dddddd) eeeee) ed art. 148 comma 6, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale, per cui i prezzi offerti nella Lista delle categorie e delle lavorazioni presentata in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

### **Articolo 3. Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, e dai documenti indicati all'art.1 comma 1), che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono parte integrante del contratto i prezzi offerti nella Lista delle categorie e delle lavorazioni presentata in sede di gara.

### **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di San Casciano Val di Pesa, all'indirizzo \_\_\_\_\_, presso gli Uffici Comunali.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «\_\_\_\_\_», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i \_\_\_\_\_ signor \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup> autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup> - \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup> - \_\_\_\_\_<sup>(5)</sup> - \_\_\_\_\_<sup>(6)</sup> - \_\_\_\_\_<sup>(7)</sup> acceso presso \_\_\_\_\_, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato al Comune, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al Comune la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula e comunque dopo l'efficacia del contratto ai sensi dell'art.32 comma 13 del Codice dei contratti salvo che, in casi di urgenza, nelle forme anticipate con i modi e le condizioni previste dal comma 8 del medesimo art.32.  
**(EVENTUALE)**
2. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice dei contratti.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, originariamente fissato in **giorni 510 (cinquecentodieci)** dall'art. 2.15 del CSA.

## **Articolo 6. Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **1 (uno) per mille** dell'importo contrattuale, corrispondente a euro <sup>(8)</sup>.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.  
La stessa penale trova applicazione al ritardo nella singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.
3. Come previsto all'articolo 2.26 del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti in materia di sicurezza sul lavoro.

## **Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori (art.107 Codice dei contratti comma 1), compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che il Comune abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. A mente dell'art. 107 comma 4 del Codice, le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, deve farne espressa riserva nel registro di contabilità a norma sempre dell'art. 107 comma 4 del Codice.
4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 5, il RUP ne dà avviso all'ANAC. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel tempo contrattuale e qualunque sia il maggiore tempo impiegato (art. 107 comma 5 del Codice dei contratti).
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4 del presente articolo.

## **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
  4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
  5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
  6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

#### **Articolo 9. Contabilità dei lavori.**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi offerti nella Lista delle categorie e delle lavorazioni presentata in sede di gara.
3. La contabilità di lavori fissati a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo**

1. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.  
Non è prevista nei documenti di gara alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

#### **Articolo 11. Eventuali lavorazioni aggiuntive**

Ai sensi dell'art.1.4.1 del Capitolato, il Comune si riserva la facoltà, previa autorizzazione del RUP, di dare esecuzione a lavorazioni aggiuntive che si rendessero eventualmente necessarie e che non comportino modifiche sostanziali al presente contratto fino alla soglia massima di legge.

Tali cifre sono da considerarsi al netto dell'IVA.

#### **Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Se il Comune, per il tramite della direzione dei lavori previa autorizzazione del RUP, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l'appaltatore è tenuto ad integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. 19.01.2018 n.31, con le modalità richieste dal Comune.

**Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'**articolo 35 comma 18 del Codice dei Contratti** è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo del contratto.

L'anticipazione verrà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano al Comune anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.8 del CSA, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
  - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
  - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
4. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% (art.30 comma 5 secondo periodo del Codice dei contratti) e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a **€ 100.000,00 (euro centomila/00)**.
5. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art.30 commi 5 e 6 del Codice dei Contratti, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
6. In deroga al comma 4:
- a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore alla rata di saldo di cui all'art. 2.22.2 del CSA.
  - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 4.
7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
9. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
10. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
  - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 14. Collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di **3 (tre) mesi** dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal RUP.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione
5. resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
  - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
  - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - f) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - j) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. Il Comune risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. **Nel caso non sia pervenuta la comunicazione antimafia:** Le parti dichiarano che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 c. 4bis D.Lgs. n. 159/2011, come descritto in premessa, per cui l'Appaltatore prende atto che, in caso di sussistenza di una causa di divieto o comunque ostativa alla stipula, il Comune recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite



#### **Articolo 16. Ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore e clausole di Risoluzione del Contratto.**

1. L'Appaltatore è soggetto agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dal Codice di Comportamento Comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 380 del 13.12.2013. L'obbligo si estende a tutti i collaboratori dell'Appaltatore stesso. La violazione degli obblighi suddetti è causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei soggetti che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Il Comune si riserva altresì di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
3. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel Patto di integrità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 24/11/2015.

#### **Articolo 17. Controversie.**

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato dal Codice, il responsabile del procedimento può attivare le procedure di cui all'art.205 comma 5 e 6 del medesimo Codice dei contratti.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
  - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
  - b) che il loro importo sia posto all'interno del range percentuale sull'importo contrattuale di cui all'art.205 comma 1 e 2 del codice .
3. La procedura può essere reiterata quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del **Foro di FIRENZE** con esclusione della competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all' articolo 105, commi 7,8,9,14 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 comma 5, 6 del Codice e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_.

### **Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune:
  - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
**ha/non ha presentato**
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'art.44 del CSA, del quale assume ogni onere e obbligo;
  - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

### **Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. **Oppure**  
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che è in corso di acquisizione la comunicazione antimafia e qualora risultasse positiva si applica la clausola risolutiva di cui al precedente art.15 c.4.
2. Ai fini del comma 1, è stata accertata l'idonea iscrizione dell'appaltatore (**in caso di concorrente singolo**) nella white list tenuta dalla prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di \_\_\_\_\_, nella/e sezione/i \_\_\_\_\_ dalla data del \_\_\_\_\_ (**oppure, in caso di RTI**) <sup>9</sup> nelle white list come segue:
  - impresa \_\_\_\_\_, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di \_\_\_\_\_  
nella/e sezione/i \_\_\_\_\_ dalla data del \_\_\_\_\_;
  - impresa \_\_\_\_\_, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di \_\_\_\_\_  
nella/e sezione/i \_\_\_\_\_ dalla data del \_\_\_\_\_;
  - impresa \_\_\_\_\_, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di \_\_\_\_\_  
nella/e sezione/i \_\_\_\_\_ dalla data del \_\_\_\_\_.

### **Articolo 21. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 comma 2 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
5. Ai sensi del comma 13 dell'art.105, il Comune, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori richiesta di questi ultimi, oppure in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore con le modalità di cui all'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'appalto.

### **Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero

\_\_\_\_\_ indata \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto

\_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_<sup>(10)</sup> per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018 n.31.

#### **Articolo 23. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto

\_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), ripartito secondo quanto previsto all'art.2.10 del Capitolato speciale d'appalto;
  - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di **euro 2.500.000,00 ( duemilioni e cinquecentomila )**, come da art.2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.
6. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n.31.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.**

- 1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, non materialmente allegati, che vengono **sottoscritti con firma digitale**, contestualmente al contratto stesso:

-il capitolato speciale d'Appalto, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

-l'elenco prezzi unitari approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

-l'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara,

- il piano operativo di sicurezza;

- il piano di sicurezza e coordinamento;

- la polizza fidejussoria a garanzia della cauzione definitiva (Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

- polizza Car ed RCT (prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

- - documentazione di progetto contenente gli elaborati allegati alla determinazione/deliberazione num... del .....:

##### **Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento Generale nelle parti definite come vigenti dalle disposizioni transitorie di coordinamento previste nell'art.216 del Codice.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed in genere la disciplina del codice del processo amministrativo in caso di gravi violazioni.

**Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. Il valore del presente contratto ai soli fini fiscali è di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), oltre IVA.

***2) Disposizioni particolari riguardanti l'appalto***

*"1) Interpretazioni del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto*

*"2) Documenti che fanno parte del contratto*

*"3) Disposizioni particolari riguardanti l'appalto*

*"15) Termini per l'ultimazione dei lavori*

*"16) Proroghe*

*"17) Sospensioni*

*" a) Sospensioni ordinate dalla DL*

*" b) Sospensioni ordinate dal RUP*

*"18) Penali*

*" b) Pagamenti in acconto*

*" c) Pagamenti a saldo*

*" b) Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza*

*" e) Risoluzione e recesso del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori*

*"28) Ultimazione dei lavori e Conto finale*

*"31) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore*

*"32) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*

Ed io, Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano - dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, li sottoscrivono digitalmente previa verifica delle firme digitali apposte, che le parti espressamente riconoscono non eccedere eventuali limiti d'uso alle stesse associate, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3, e all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Inoltre le parti, in mia presenza, si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche i documenti di cui al precedente art. 24.1, non materialmente allegati, (dei quali, per espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura, e che vengono depositati agli atti previa loro sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti) e quelli di cui al precedente art. 2.3 anch'essi non materialmente allegati.

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. ... (.....) e di porzione della \_\_\_\_\_ pagine a video.

p. Il Comune : .....(firmato digitalmente)

p. L'Impresa appaltatrice .....: ..... (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. .... (firmato digitalmente)